



BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 12783/14

Anno 2014
Ordine del giorno n. 40

114^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Azuni e De Luca

Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.

Premesso che l'art. 32 della Costituzione recita "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività...";

Che è interesse primario dell'Amministrazione di Roma Capitale disciplinare la diffusione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 32 della Costituzione e delle disposizioni contenute nella legge n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

Che nella suddetta legge l'art. 8, comma 6, recita: "I Comuni possono adottare un Regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici";

Che la disciplina del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", prevede la confluenza in un unico procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'Ente Locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ex D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Che l'Amministrazione Comunale con deliberazione Giunta Comunale n. 168 del 2 aprile 2002 ha approvato la sperimentazione di una Rete di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici (CEM) a garanzia dei soggetti particolarmente esposti nei siti sensibili;

Che al fine di definire le procedure riguardanti la concessione a titolo oneroso di aree di proprietà comunale per l'installazione di impianti Stazione Radio Base (SRB), la Giunta Comunale, con Memoria del 12 maggio 2004, ha conferito mandato all'Assessore alle "Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici" a stipulare un Protocollo d'Intesa con le Società Concessionarie di Telefonia Mobile;

Che pertanto, il 5 luglio 2004, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Comune di Roma e i legali rappresentanti dei Gestori di telefonia mobile;

Che l'avvento di nuove tecnologie di comunicazione elettronica sta producendo presso gli Uffici Capitolini un notevole afflusso di richieste di nuove installazioni di impianti per le reti di telefonia mobile;

Che l'Amministrazione Capitolina intende minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dotando il territorio di Roma Capitale di uno strumento di Pianificazione Territoriale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, in grado di garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale, nel rispetto di uniformi criteri di tutela della salute, dell'ambiente e del territorio;

Che a tal proposito l'art. 105, comma 4, del PRG vigente dispone: "le stazioni, sistemi o impianti di nuova realizzazione possono essere localizzati nelle aree idonee ad ospitare tali impianti individuate nel "Piano territoriale degli impianti radiotelevisivi e della telefonia mobile", da redigere a cura del Comune ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, e che dovrà raccordarsi, in particolare per quanto riguarda i campi elettromagnetici, con le determinazioni di cui all'art. 103, comma 3, del PRG";

Che gli impianti radiotelevisivi non rientrano nelle competenze di Roma Capitale, in base alla normativa statale e regionale di settore e, pertanto, la redazione del Piano Territoriale, di seguito denominato "Piano Territoriale telefonia mobile", riguarderà esclusivamente gli impianti di telefonia mobile;

Che l'art. 105, comma 5, del PRG recita: "Nel caso di stazioni e sistemi o impianti radioelettrici, di impianti fissi per telefonia mobile e di impianti fissi per la radiodiffusione esistenti, localizzati in aree non identificate come idonee dal Piano comunale, di cui al precedente comma 4, questi devono essere rilocalizzati o modificati, secondo le procedure di accordo con i gestori e gli incentivi definiti dal Piano stesso, che definirà anche i criteri generali per ridurre l'impatto sull'ambiente, il paesaggio ed i singoli beni storico architettonici";

Che l'art. 10, comma 10, delle NTA del PRG prevede che, i progetti di intervento che ricadono nel Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, di cui al Titolo IV, debbano essere corredati da una "Valutazione Ambientale Preliminare" (V.A.P.);

Che l'art. 105, comma 4, delle NTA di PRG, recita: "nelle more della approvazione del Piano comunale gli impianti potranno essere localizzati secondo i criteri e le modalità stabilite da un Protocollo d'Intesa tra Comune e soggetti Gestori";

Che nelle more della realizzazione del Catasto Nazionale e Regionale, nonché in conformità con quanto di recente stabilito dal D.M. del 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti, dei campi elettrici magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente", delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, è opportuno procedere alla realizzazione di un Registro Capitolino delle sorgenti fisse e mobili di cui sopra, a supporto dell'attività pianificatoria;

Che le attribuzioni di funzioni, in ambito comunale, relative al monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono definite dalla D.G.C. n. 345/2011;

Che è intenzione di questa Amministrazione, al fine di attivare un processo partecipativo, istituire un "Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico", con funzioni consultive in materia di pianificazione territoriale degli impianti di comunicazione elettronica, aperto alla partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione Capitolina, afferenti al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, ARPA, ASL, ASP, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13, legge n. 349/1986 e s.m.i., portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e Operatori interessati;

Che l'Osservatorio si incontrerà almeno due volte l'anno e svolgerà le seguenti funzioni:

- Monitoraggio sulla piena attuazione del Regolamento e consultazione del Piano Annuale;
- Coordinamento su quanto contenuto nel punto 10 del presente deliberato;
- Adozione e coordinamento di iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, con il supporto delle strutture territoriali, in merito ad eventuali criticità relative ai piani di sviluppo delle reti;

Con successivo provvedimento sarà redatto il regolamento dell'Osservatorio;

Che è intenzione di questa Amministrazione attivare con Enti o Istituti specializzati, un accordo finalizzato alla realizzazione di specifiche indagini epidemiologiche, volte ad offrire un quadro esaustivo di conoscenza sulla esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici cui è sottoposta la popolazione di Roma Capitale, nonché per chi svolge attività lavorative continuative presso aree ove sono ubicate sorgenti di emissione elettromagnetica;

Che è intenzione di questa Amministrazione promuovere, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti dello Stato previsti dall'art. 10 legge n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;

Che, in osservanza all'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito istituzionale il Registro Capitolino delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed i risultati delle relative campagne periodiche di misurazione;

Che l'art. 1, comma 47, della L.R. Lazio n. 22/2009 attribuisce ai Comuni, nel cui territorio si è verificato l'illecito, il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 legge n. 36/2001;

Visto l'art. 191 (ex art. 174 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (G.U. UE 9 maggio 2008), in cui viene richiamata la politica dell'UE fondata sul principio di precauzione e dell'azione preventiva;

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.";

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1340 del 16 settembre 2010, nella quale si chiarisce che la disciplina della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) si applica al Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, non anche ai titoli abilitativi contemplati dal D.Lgs. n. 259/2003 in tema di procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile (autorizzazione e denuncia di inizio attività);
e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. n. 259/2003, "Codice delle Comunicazioni elettroniche", i cui artt. 87 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di telefonia mobile;

Visto l'art. 14 della legge n. 221/2012, (D.L. n. 179/2012 c.d. Decreto Sviluppo);

Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; inserire Visto l'art.5 del del D.M. 381/1998

Vista la L.R. Lazio 3 agosto 2001, n. 19, istitutiva del CO.RE.COM., che all'art. 12, lett. f), n) e o) conferisce poteri di vigilanza, unitamente all'ARPA, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenza, nonché di cura e tenuta

dell'archivio dei siti di postazione degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia mobile;

Vista la Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 1999 e s.m.i. "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo" (artt. 113, 114, 115 e 121);

Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 21 febbraio 2001 "Regolamento Regionale per la disciplina delle procedure per l'installazione, la modifica e l'esercizio dei sistemi radioelettrici;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 di approvazione del nuovo PRG;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 345/2011 che attribuisce nell'ambito del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Direzione Rifiuti, risanamenti e tutela dagli inquinamenti – U.O. Tutela dagli inquinamenti – le funzioni relative al monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con particolare riferimento all'acquisizione degli esposti e delle segnalazioni relative all'inquinamento derivante da campi elettromagnetici e all'effettuazione dei necessari controlli, in concorso e collaborazione con gli altri soggetti istituzionali preposti di cui all'art. 14 della legge n. 36/2001;

Visti lo Statuto ed il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
Tutto ciò premesso,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l'adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico", come da documento allegato e parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare piena attuazione al Regolamento perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurando che, sia la gestione delle procedure autorizzative, sia l'esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti a Roma Capitale, seguano criteri orientati alla tutela della salute, dell'ambiente e del territorio, attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile (di seguito denominati "impianti");
3. di prevedere per detti impianti, interventi di carattere ambientale di cui all'art. 10 delle NTA del PRG vigente e, nel caso di impossibilità alla realizzazione degli stessi, la corresponsione di oneri sostitutivi che l'Amministrazione Capitolina dovrà utilizzare per interventi di carattere ambientale, come definito all'art. 5 dell'Allegato al presente Atto;
4. di affidare la predisposizione, il coordinamento e l'aggiornamento del Piano territoriale della telefonia mobile, di seguito denominato "Piano", al Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, di concerto al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile;
5. di dare mandato agli Uffici competenti dell'Amministrazione Capitolina, congiuntamente con gli enti e soggetti competenti in materia, di istituire un Registro Capitolino delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici, quale parte integrante del Piano, nel quale saranno censiti tutti gli impianti di telecomunicazione presenti sul territorio capitolino;

6. di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in osservanza dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, il Piano e i risultati delle campagne periodiche di misura dei campi elettromagnetici sul territorio;
7. di prevedere, tramite apposito accordo con ARPALAZIO, campagne di monitoraggio dei CEM, in accordo con i Municipi, attraverso la dislocazione di centraline per la misurazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con la trasmissione dei dati di misura, nonché la relativa pubblicazione sul sito web di Roma Capitale;
8. di prevedere, al fine di attivare un processo partecipativo, l'istituzione di un "Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico" con funzioni consultive in materia, composto da rappresentanti del Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile, Dipartimento Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità, ARPA, AASSLL, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 241/1990 e operatori interessati.

L'Osservatorio, i cui componenti svolgeranno l'incarico a titolo gratuito, si incontrerà almeno due volte all'anno, e svolgerà le seguenti funzioni:

- Monitoraggio sulla piena attuazione del Regolamento e consultazione del Piano annuale;
- Coordinamento su quanto contenuto nel punto 10 del presente deliberato;
- Adozione e coordinamento di iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, con il supporto delle strutture territoriali, in merito ad eventuali criticità relative ai piani di sviluppo delle reti.

Con successivo provvedimento sarà redatto il regolamento dell'Osservatorio;

9. di prevedere l'attivazione con Enti o Istituti specializzati, di un accordo finalizzato alla realizzazione di specifiche indagini epidemiologiche, volte ad offrire un quadro di conoscenza sulla esposizione ai campi elettromagnetici;
10. di promuovere, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti dello Stato previsti dall'art. 10 L. n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale, ai sensi della legge n. 349/1986, nonché del D.Lgs. n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica.

“Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	7
ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI	7
ART. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI	7
ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	9
ART. 5 - MISURE DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	9
ART. 6 - PIANO TERRITORIALE DELLA TELEFONIA MOBILE	10
ART. 7 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE	10
ART. 8 - FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E PARTECIPAZIONE	11
ART. 9 - SANZIONI	11
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	11
ART. 11 -PROCEDURA AUTORIZZATIVA	12
11.1 – Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base	12
11.2 – Microcelle, ponti radio, e altri impianti	13
11.3 – Impianti temporanei	14
11.4 – Impianti di altri enti pubblici	14
11.5 – Messa in esercizio e comunicazione post attivazione	15

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica sicurezza.

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, Legge n. 36/2001.

Il presente Regolamento assicura le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione Capitolina, di cui al punto precedente, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- d) riqualificazione delle aree ritenute non idonee, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- e) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
- f) riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

ART. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi.

Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti sono:

- a) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) aree libere, prevalentemente non edificate o a carico urbanistico basso;
- c) aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali:
 - *Agro Romano*, ad esclusione della *Rete Ecologica*;
 - *Infrastrutture per la mobilità*;
 - *Infrastrutture tecnologiche*;
 - *Tessuti prevalentemente per attività*;
 - *Servizi pubblici di livello urbano* quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - *Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale*, ad esclusione dell'istruzione di base, attrezzature sanitarie ed assistenziali, residenze sanitarie per anziani, aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini.

Nelle componenti del sistema insediativo sono da preferire immobili per attività commerciali (grandi strutture di vendita) o turistico-ricettivo (grandi complessi alberghieri);

- d) aree, immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione delle aree e dei siti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, con l'obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Sono inoltre da privilegiare, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:

- a) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
- b) le installazioni interrato degli impianti tecnologici a servizio degli impianti di telefonia mobile, compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti;
- c) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- d) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
- e) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.

I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto visivo.

Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:

- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
- b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
- c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei cono di visuale principali;
- e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
- g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze.

Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento.

Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.

Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

ART. 5 - MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

Nei siti indicati dalla direttiva Habitat – Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE) e nelle Aree Naturali Protette (L.394/91 e LR Lazio 29/97) l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

In aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

Su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

L'installazione degli impianti dovrà essere conforme alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Paesistico, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano di Bacino, etc.).

Non è consentita l'installazione di nuovi impianti in aree dell'Agro Romano ricadenti in Rete Ecologica, secondo le NTA del PRG vigente.

I beni e le aree inserite in "Carta per la Qualità" sono soggette alle limitazioni dell'art. 16 delle NTA del PRG vigente. Se gli elementi inseriti in Carta per la Qualità non sono tutelati per legge, le nuove installazioni o modifiche sono soggette all'acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina.

Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti, ove consentita e previo N.O. da parte degli organi competenti, deve adottare soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo.

Ai sensi dell'art. 10, comma 10, delle NTA del PRG vigente i progetti di SRB di telefonia mobile che ricadono nel Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, di cui al Titolo IV, dovranno essere corredati da una "Valutazione Ambientale Preliminare" (V.A.P.).

Nell'ambito della Valutazione Ambientale Preliminare i progetti dovranno prevedere adeguati interventi di Mitigazione di Impatto Ambientale (M.I.A.). Qualora anche a seguito di tali interventi risulti un impatto ambientale residuo, saranno imputati a carico del medesimo progetto oneri aggiuntivi, commisurati alla valenza ambientale del sito, che consentiranno al proponente o all'Amministrazione Capitolina di realizzare interventi di carattere ambientale come previsto dall'art. 10 delle NTA del PRG. Tali oneri saranno definiti con successivo specifico provvedimento.

Ai sensi dell'art. 10 comma 13 delle NTA del PRG vigente, in caso di interferenza o sovrapposizione con norme sovraordinate si applicano esclusivamente tali norme sovraordinate, per cui la V.A.P. non è dovuta.

ART. 6 - PIANO TERRITORIALE DELLA TELEFONIA MOBILE

Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile, redatto in conformità al Regolamento, assicura il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto sull'ambiente.

Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile dovrà contenere:

- *Registro Capitolino* conforme a quanto stabilito nel DM 13/02/2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- *Mappa dei ricettori sensibili* costituito dall'insieme degli edifici, delle aree e delle strutture destinate ad utenze potenzialmente sensibili all'effetto delle onde elettromagnetiche;
- *Livelli del campo elettromagnetico esistente* (rappresentazione delle mappe di impatto elettromagnetico generato dalle sorgenti attive);
- *Mappe di copertura dei servizi con stima dei livelli di qualità per ognuno dei servizi*;
- *Mappa dei punti di misura*, con relativi livelli di campo elettromagnetico, effettuate sia attraverso indagini ad hoc che con monitoraggi in continuo;
- *Programmi annuali di sviluppo delle reti* per ognuno dei Gestori, suddivise per tipologia di tecnologia utilizzata (UMTS, LTE, ecc.), che dovranno contenere la proposta delle aree individuate per la futura localizzazione degli impianti da presentarsi anticipatamente entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno;
- *Strumenti di governo del territorio*: insieme degli strumenti urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale;

Il Piano, di natura interattiva, sarà aggiornato in tempo reale, recependo le modifiche intercorse (nuove installazioni, delocalizzazioni, dismissioni, nuove misurazioni, evoluzioni normative ecc.).

La predisposizione, il coordinamento e l'aggiornamento del Piano è affidata al Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con il Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile.

Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.

Il processo di pianificazione dovrà prevedere il coinvolgimento dell'"Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico", organo con funzioni consultive in materia, composto da rappresentanti del Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile, Dipartimento Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità, ARPA, AASSLL, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 241/1990 e operatori interessati;

ART. 7 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

Roma Capitale promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della Legge n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.

La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003, dal disposto di cui alla Legge n. 221/2012.

Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8.7.2003 e dal disposto di cui alla Legge n. 221/2012.

Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi.

ART. 8 - FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E PARTECIPAZIONE

L'attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, attribuite al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, U.O. Tutela dagli inquinamenti, come disposto dalla D.G.C. n. 345/2011, si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Lazio nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile effettuerà il monitoraggio dei campi elettromagnetici, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, tramite apposito accordo con ARPA Lazio, nonché di concerto con i Municipi.

L'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico garantisce una partecipazione della cittadinanza svolgendo le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio sulla piena attuazione del regolamento e di consultazione sul piano annuale;
- b) coordinamento nel promuovere, di concerto con le amministrazioni e gli enti dello Stato previsti dall'art. 10 L. n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale, ai sensi della Legge n. 349/1986, nonché del D.Lgs. n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;
- c) promozione di incontri con la cittadinanza, coinvolgendo le strutture territoriali interessate su eventuali criticità.

ART. 9 - SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

- a) delle norme di cui alla Legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa Legge all'art. 15;
- b) delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa Legge all'art. 98;

per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile senza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.

Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. del 8/7/2003 si applicano le disposizioni di cui al co. 47 dell'art. 1 della L.R. n. 22/2009 ed al disposto di cui alla Legge 221/2012 in merito alla competenza ad irrogare le sanzioni, affidata ai comuni nel cui territorio si è verificato l'illecito; l'amministrazione capitolina procede all'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 182 della L.R. Lazio n.14/1999 e s.m.i., avvalendosi, ai fini dell'effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell'ARPA.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.

ART. 11 -PROCEDURA AUTORIZZATIVA

11.1 – Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/LTE, o tecnologie assimilabili successive, viene autorizzata da Roma Capitale previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA LAZIO – competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 - in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro, dal DPCM 8 luglio 2003 e dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012.

L'installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile, sono soggette a SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) secondo la normativa vigente in materia edilizia e di telecomunicazioni previo parere favorevole sulla Valutazione Ambientale Preliminare in base a quanto previsto dalle NTA di PRG.

La realizzazione, la modifica tecnologica, l'implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all'art. 87 e segg. del D.Lgs 259/2003 incluso il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II del TU 380/2001 (Comma 3 stesso articolo 87).

L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13 al D.Lgs. 259/2003, è presentata a Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Procedimenti Edilizi Speciali, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, prevista dal medesimo allegato.

L'istanza dovrà contenere idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:

1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l'impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l'impianto in nome, per conto e nell'interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; ove il richiedente agisca nell'interesse di un terzo soggetto e si preveda la voltura del titolo di legittimazione a seguito del suo rilascio ovvero ad interventi ultimati ciò deve essere puntualmente specificato nell'istanza;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all'uso dell'area e/o dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto.
3. di un titolo di compatibilità urbanistico- edilizia degli impianti radioelettrici ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche;
4. la materia autorizzatoria edilizia per le "torri e tralicci per impianti radio trasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione" è anche soggetta all'art. 9, comma 1 - interventi di NE nuove edificazione, lettera f) della NTA di PRG (ex Circolare esplicativa, Dip. PAU prot. 19137 del 09.03.2012 "Gli interventi edilizi e i relativi titoli abilitativi. La disciplina dell'attività edilizia dopo il decreto sullo sviluppo 2011.
5. il verbale di assemblea condominiale di approvazione unanime all'installazione dell'impianto, nel caso in cui l'installazione limiti, anche temporaneamente, l'utilizzo delle parti comuni o alteri il decoro dell'edificio.

6. Il titolo edilizio che dimostri la liceità del manufatto su cui andrà installato la SRB.

L'istanza deve essere inoltre corredata di tutta la documentazione prevista dal d.lgs 259/2003, tra cui:

1. autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente, di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli eventuali vincoli esistenti e alla vigilanza dell'edificazione nelle zone classificate sismiche; nel caso di installazione dell'impianto su un edificio, il comune acquisisce altresì il parere della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sull'idoneità dello stesso edificio a sopportare l'aumento di carico secondo la normativa vigente;
2. il parere favorevole dell'ARPA sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al DPCM 8/07/2003 e dal disposto dalla Legge n° 221 del 17/12/2012, e che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni nonché sulle possibili interferenze relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell'impianto;
3. il parere favorevole espresso dal competente Servizio Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Tutela Ambientale- Protezione Civile in merito alla Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.);
4. la ricevuta di pagamento dei "Diritti di segreteria per il rilascio VAP"
5. eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.

Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al presente paragrafo, ad esclusione del parere favorevole di ARPA, non sia allegato alla SCIA, l'Amministrazione Capitolina ne chiede la trasmissione entro trenta giorni, notificando contemporaneamente l'ordine motivato di non effettuare l'intervento.

Se gli atti mancanti non vengono prodotti nei termini indicati, Roma Capitale indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme.

Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione incombe su ciascun singolo operatore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.

Copia dell'istanza viene inoltrata dal proponente contestualmente ad ARPA Lazio, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Lazio.

Roma Capitale nella figura dirigenziale dell'Ufficio Procedimenti Edilizia Speciali - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, salvo che l'operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell'impianto stesso.

11.2 - Microcelle, ponti radio, e altri impianti

L'installazione e la modifica di ponti radio e di altri impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt sono soggette a SCIA, presentata a Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Procedimenti Edilizi Speciali, che valuta la compatibilità urbanistico - edilizia degli impianti radioelettrici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unici delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. La SCIA deve essere conforme ai modelli di cui agli

allegati B) e C) del presente regolamento, relativi, rispettivamente, agli impianti con potenza in singola antenna da 5 a 20 Watt e agli impianti con potenza in singola antenna inferiore a 5 Watt. La SCIA è altresì corredata dell'autocertificazione concernente la conformità degli impianti alla normativa vigente in materia. Copia della SCIA è inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni.

La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPA ed a Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Procedimenti Edilizi Speciali, contenente un'autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti.

In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.

I soggetti interessati all'installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

11.3 – Impianti temporanei

E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
- c) copertura di aree non servite dall'operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e relativamente ai siti programmati. Nel caso *sub a)* il titolo di legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative ordinarie, sino al settimo giorno successivo alla data di conclusione dell'evento; nei casi *sub b)* e *c)* il titolo di legittimazione produrrà effetti per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell'ipotesi *sub b)*; rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell'ipotesi *sub c)*. Le procedure di legittimazione degli impianti temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo carattere prioritario.

Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

11.4 – Impianti di altri enti pubblici

Tutti gli Enti pubblici diversi da Roma Capitale ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento devono inviare al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - U.O. Procedimenti Edilizi Speciali, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.

In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

11.5 – Messa in esercizio e comunicazione post attivazione

L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare a Roma Capitale, all'ARPA Lazio ed al Municipio interessato, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Lazio l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8.7.2003, dal disposto dalla Legge n. 221 del 17/12/2012 e del presente regolamento.

Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l'attivazione impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dall'Art. 6.3. Decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato.

Allegato n. 13 (artt. 87 e 88 D.Lgs. 259/2003)

MODELLO A

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto nato a il residente
 a via n. nella sua
 qualità di della Società con sede in via
 n.

Chiede

il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla L. 22/02/2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito.

Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla L. 22 febbraio 2001, n.36.

Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito). Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano $> 0 < 4$ ore);
 - effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei c.e.m. nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).
- La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.
- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.
- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.
- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante. In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.
- Mappe del territorio circostante all'impianto.
- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
- - Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;
- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

Rilascia

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ*(per impianti con potenza in antenna da 5 a 20 watt)*

Il sottoscritto nato a il residente a.....
 via..... n..... nella sua qualità di..... della Società
con sede in via n.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonchè dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmettente.

Stima del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito. Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti:

- 1) *volume di rispetto*, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36. Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella «Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza» [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

- 2) *stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 5 punti/sito).*

Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione ove la permanenza sia maggiore di 4 ore;
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla «Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz», con riferimento all'esposizione umana).
- La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Il sottoscritto inoltre dichiara la conformità dell'impianto alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6 e, qualora siano stati adottati, ai regolamenti comunali di cui all'articolo 7 della presente legge.

Allega alla presente istanza:

- a) dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante;
- b) scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- c) indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto;

MODELLO C

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

(per impianti con potenza in antenna inferiore a 5 watt)

Il sottoscritto nato a il
 residente a via n. nella sua qualità
 di della Società con sede in via ..
 n.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.
- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Il sottoscritto inoltre dichiara la conformità dell'impianto alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6 e, qualora siano stati adottati, ai regolamenti comunali di cui all'articolo 7 della presente legge.

Allega alla presente istanza:

- a) Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- b) Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- c) Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.